



PROSPETTO SEMPLIFICATO

Per l'offerta al pubblico di cui all'articolo 34-ter, comma 4 del Regolamento Consob n. 11971/99

Pubblicato in data 16.10.2017

(da consegnare al sottoscrittore che ne faccia richiesta)

**Terre Etrusche e di Maremma - Credito Cooperativo Società Cooperativa
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del
Credito Cooperativo, aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito
Cooperativo.**

Iscritta all' Albo delle Società Cooperative.

Iscrizione Albo Enti Creditizi n. 8063

Iscrizione Albo Cooperative n. C118280 – Cod ABI n. 08851

Iscrizione R.E.A. n. GR. 200595

Iscrizione Registro Imprese di Grosseto C. Fiscale e P.Iva n.01602230532

Sede Legale: Via Maremmana, 35 58015 Albinia (GR)

Direzione Generale: Corso Carducci 14 - 58100 Grosseto

Tel. 0564.438200 - Fax 0564.412721

Sito internet www.bancatema.com

Email info@bancatema.bcc.it

Posta elettronica certificata (PEC): posta.certificata@pecbancatema.it

Prospetto relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni

**Banca TEMA 17/16.10.2024 Step-Up 14[^] em
ISIN IT0005284382**

fino ad un ammontare nominale complessivo di Euro 4.000.000,00

La Banca Terre Etrusche e di Maremma Credito Cooperativo – Soc. Coop., nella persona del suo legale rappresentante, svolge il ruolo di emittente, di offerente e di soggetto responsabile del collocamento della presente offerta.

Il presente prospetto, redatto ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 4, del Regolamento Consob n.11971/99 e successive modifiche, non è sottoposto all'approvazione della Consob

AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento i destinatari dell'Offerta sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel prospetto nel suo complesso e negli specifici fattori di rischio. In particolare, si richiama l'attenzione degli investitori su quanto di seguito indicato.

- L'investimento nelle Obbligazioni comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove, nel corso della vita delle Obbligazioni, la Banca sia sottoposta a procedure concorsuali ovvero venga sottoposta a misure di risoluzione, tra cui il cosiddetto "Bail-in", ai fini della gestione della crisi della Banca (cfr. sezione "Fattori di Rischio", "Rischio di Bail-in").
- In data 01.11.2016 è divenuta efficace l'operazione di fusione per unione della Banca della Maremma - Credito Cooperativo di Grosseto, la Banca di Saturnia e Costa d'Argento - Credito Cooperativo e la Banca di Credito Cooperativo di Pitigliano, dando vita alla nuova Banca Terre Etrusche e di Maremma – Credito Cooperativo.
- La Banca Terre Etrusche e di Maremma al 31/12/2016 soddisfa i requisiti minimi vincolanti indicati dalla Banca d'Italia a esito del processo di revisione e valutazione prudenziale (c.d. SREP) condotto sui dati della Banca della Maremma – Credito Cooperativo di Grosseto al 31.12.2015. Ciò in ottemperanza a quanto comunicato dalla Banca d'Italia con Provvedimento del 12/12/2016 (avente ad oggetto: Terre Etrusche e di Maremma – Credito Cooperativo. Decisione sul capitale: comunicazione dell'avvio del procedimento) il quale stabilisce che, nelle more della definizione dello stesso, siano applicate le più elevate misure tra quelle imposte nel precedente ciclo SREP a livello di singola entità partecipante all'operazione di fusione.
- Nel corso del 2016 la gestione del comparto crediti ha evidenziato un peggioramento della qualità del credito rispetto all'anno precedente. In particolare, si è registrato un peggioramento dei crediti deteriorati lordi e delle sofferenze lorde sul totale degli impieghi. Si evidenzia, inoltre, che il rapporto dei crediti deteriorati e delle sofferenze sugli impieghi della Banca negli anni di riferimento è superiore rispetto al dato di sistema (cfr. sezione "Dati finanziari selezionati").
- L'Emittente esercita l'attività bancaria in forma di Banca di Credito Cooperativo pertanto è tenuto all'adesione ad un Gruppo Bancario Cooperativo. La solidità finanziaria del gruppo è assicurata da accordi con cui le banche del gruppo garantiscono in solido i creditori esterni e si forniscono reciprocamente sostegno per preservare la solvibilità e liquidità di ciascuna banca aderente. L'obbligazione di ciascuna banca aderente è commisurata alle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale (c.d. *free capital*). Pertanto, l'investimento in obbligazioni della Banca potrà comportare per l'investitore l'esposizione, oltre che al rischio di impresa proprio della Banca, anche al rischio di impresa proprio di altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo entro il limite delle risorse patrimoniali della Banca eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale. In particolare, sulla base dei dati al 31.12.2016 il *free capital* della Banca Terre Etrusche e di Maremma ammontava ad euro 18.580.703 (requisito vincolante 12,38%).
- I prestiti potranno essere assistiti dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo con le modalità ed i limiti previsti nello statuto del Fondo medesimo. La Banca comunicherà l'eventuale mancata concessione della garanzia mediante apposito avviso sul proprio sito internet (cfr. sezione "Garanzie").

INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA	La denominazione legale dell'emittente è Terre Etrusche e di Maremma Credito Cooperativo Soc. Coop. , mentre la denominazione commerciale è Banca Tema di seguito "Banca". La Banca è una società cooperativa a mutualità prevalente. L'emittente è sottoposto a vigilanza prudenziale da parte di Banca d'Italia.
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA	La Banca ha sede legale e amministrativa in Via Maremmana, 35 58015 Albinia Orbetello (GR) recapito telefonico 0564 438200 fax 0564 412721.
GRUPPO BANCARIO DI APPARTENENZA	La Banca non appartiene a nessun gruppo bancario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 385/93. La Banca è iscritta all'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al numero 8063; Codice ABI 08851.

DATI FINANZIARI SELEZIONATI
Fondi propri e coefficienti patrimoniali
(dati in migliaia di euro e valori in percentuale)

Terre Etrusche e di Maremma – Credito Cooperativo S.C.	31.12.2016	31.12.2015*	Requisiti minimi vincolanti indicati dalla Banca d'Italia a esito SREP 2015	Requisiti minimi regolamentari inclusivi del CCB
Totale Fondi Propri	107.703	129.081	-	-
<i>Di cui componente di qualità primario di livello 1</i>	102.663	122.021	-	-
CET 1 Ratio	14,26%	17,09%	6,95%	7,00%
Tier 1 Ratio	14,26%	17,09%	9,29%	9,29%
Total Capital Ratio	14,96%	18,08%	12,38%	12,38%

**Dati aggregati delle tre Banche 2015*

Al fine di permettere una maggiore trasparenza e comprensione dei fatti salienti intercorsi nell'anno 2016, al 31/12/2015 si tiene conto dei dati cumulati delle tre banche interessate da processo di aggregazione in riferimento ai Fondi Propri e Coefficienti Patrimoniali e agli Indicatori di rischiosità creditizia.

In conformità alle previsioni normative europee (Direttiva UE “CRD IV”, Regolamento UE “CRR” e relativa disciplina attuativa), la Banca d'Italia, a esito del “processo di revisione e valutazione prudenziale” (c.d. SREP), ha imposto all'Emittente, con provvedimento nr. 0321375/17 del 10/03/2017, requisiti patrimoniali aggiuntivi, comprensivi del c.d. Capital Conservation Buffer (CCB), da considerarsi “vincolanti” per la Banca a decorrere dalla segnalazione sui fondi propri successiva a quella del provvedimento, nelle misure di seguito indicate:

- CET 1 ratio pari a 6%, vincolante nella misura del 4,75% (4,5% ex art. 92 CRR + 0,25% a esito dello SREP);
- Tier 1 ratio pari a 7,60%, vincolante nella misura del 6,35% (6% ex art. 92 CRR + 0,35% a esito dello SREP);
- Total Capital ratio pari al 9,75%, vincolante nella misura dell'8,50% (8% ex art. 92 CRR + 0,50% a esito dello SREP).

Nella precedente comunicazione n.1470315/16 del 12/12/2016 la Banca d'Italia aveva stabilito che, nelle more della definizione del provvedimento, fossero applicate le più elevate misure tra quelle imposte nel precedente ciclo SREP a livello di singola entità partecipante all'operazione di fusione. Con riferimento al 31.12.2016, quindi, la Banca era tenuta al rispetto dei seguenti coefficienti minimi di capitale, corrispondenti a quelli precedentemente assegnati alla Banca della Maremma:

- Coefficiente di capitale primario di classe 1 (“Cet 1 ratio”) pari al 7%, comprensivo della riserva di conservazione del capitale del 2,5%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante (“target ratio”) nella misura del 6,95%, di cui 4,5% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 2,45% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP;
- Coefficiente di capitale di classe 1 (“Tier 1 ratio”) pari al 9,29%, comprensivo della riserva di conservazione del capitale del 2,5%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante (“target ratio”) nella misura del 9,29%, di cui 6% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 3,29% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP;
- Coefficiente di capitale totale (“Total Capital ratio”) pari al 12,38%, comprensivo della riserva di conservazione del capitale del 2,5%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante (“target ratio”) nella misura del 12,38%, di cui 8% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 4,38% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP.

Il CCB rappresenta un cuscinetto aggiuntivo introdotto dalla normativa citata al fine di patrimonializzare ulteriormente le banche e consentire loro di far fronte a eventuali disfunzioni o rallentamenti nel processo di erogazione del credito dovuti a tensioni di mercato. Fino al 31 dicembre 2016 il CCB è pari al 2,5%. A partire dal 1° gennaio 2017 tale buffer è pari all'1,25%, dal 1° gennaio 2018 all'1,875% e dal 1° gennaio 2019 al 2,5%.

Principali indicatori di rischiosità creditizia <i>(valori in percentuale)</i>				
	Terre Etrusche e di Maremma – Credito Cooperativo S.C.		<u>Sistema Banche meno significative**</u>	<u>Sistema Banche minori**</u>
	31.12.2016	31.12.2015*	31.12.2016	31.12.2015
Sofferenze lorde/impieghi lordi	15,83%	12,53%	11,50%	10,50%
Sofferenze nette/impieghi netti	5,46%	5,29%	5,40%	5,11%
Crediti deteriorati lordi/impieghi lordi	27,37%	22,86%	19,40%	18,78%

*Dati aggregati delle tre Banche 2015
** Dati tratti dal rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia

Principali dati di conto economico <i>(importi in migliaia di euro)</i>		
	31.12.2016	31.12.2015
Margine d'interesse	12.105	10.491
Margine di intermediazione	17.163	18.692
Risultato netto di gestione finanziaria	14.047	11.552
Oneri operativi	12.991	10.013
Risultato lordo dell'operatività corrente	1.044	1.538
Risultato netto d'esercizio	785	1.257

INFORMAZIONI SULLE OBBLIGAZIONI

PREZZO DI EMISSIONE E VALORE NOMINALE UNITARIO	Il prezzo di offerta delle obbligazioni è pari al 100% del valore nominale , corrispondente ad un importo minimo di sottoscrizione di € 1.000,00 e con valore nominale unitario di € 1.000,00, con l'aumento dell'eventuale rateo di interessi qualora la sottoscrizione avvenga in data successiva alla data di godimento del prestito, senza aggravio di spese ed imposte o altri oneri a carico dei sottoscrittori.
PREZZO E MODALITA' DI RIMBORSO	Le obbligazioni saranno rimborsate al 100% del valore nominale in unica soluzione alla scadenza, fatto salvo quanto previsto dalla Direttiva Europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, con particolare riferimento all'applicazione dello strumento del "bail-in" (cfr. sezione "Fattori di Rischio"). Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso a scadenza avverrà mediante accredito in conto. Qualora il pagamento cadesse in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi. Non è previsto il rimborso anticipato del prestito.
DATA DI EMISSIONE	La data di emissione delle obbligazioni è il 16/10/2017 . La data di godimento delle obbligazioni è il 16/10/2017 .
DATA DI SCADENZA	Le obbligazioni scadono in data 16/10/2024 e da tale data cesseranno di produrre interessi.
CEDOLE LORDE	Il Tasso di Interesse fisso lordo annuo applicato alle obbligazioni per ciascuna data di pagamento è il seguente: 16-04-2018 1,30% 16-10-2018 1,30%

16-04-2019 1,40%
 16-10-2019 1,40%
 16-04-2020 1,50%
 16-10-2020 1,50%
 16-04-2021 1,60%
 16-10-2021 1,60%
 16-04-2022 1,70%
 16-10-2022 1,70%
 16-04-2023 1,80%
 16-10-2023 1,80%
 16-04-2024 2,00%
 16-10-2024 2,00%

Le Cedole saranno calcolate secondo la convenzione 30/360
 Calendario TARGET following business day.

Le Cedole saranno pagate in via posticipata con frequenza semestrale in occasione delle seguenti date:

16-04-2018
 16-10-2018
 16-04-2019
 16-10-2019
 16-04-2020
 16-10-2020
 16-04-2021
 16-10-2021
 16-04-2022
 16-10-2022
 16-04-2023
 16-10-2023
 16-04-2024
 16-10-2024

RENDIMENTO EFFETTIVO SU BASE ANNUA E CONFRONTO CON QUELLO DI UN TITOLO DI STATO

Il **tasso annuo lordo di rendimento effettivo** del titolo, calcolato in regime di capitalizzazione composta, è **pari al 1,612%** ed il **rendimento effettivo netto** è **pari allo 1,193%**.

Confrontando il rendimento delle obbligazioni con quello di un BTP (Buono del Tesoro Poliennale) di similare scadenza, ad esempio il BTP 01.11.2024 (IT0005282527) con riferimento ai prezzi del 26/09/2017 (Fonte: "Il Sole 24 Ore"), i relativi rendimenti annui a scadenza lordi e netti, vengono di seguito rappresentati:

Caratteristiche	BTP 01.11.2024 1,45% IT0005282527	Banca TEMA 17/16.10.2024 IT0005284382 Step Up
Scadenza	01.11.2024	16.10.2024
Prezzo	98,937	100,00
Rendimento effettivo annuo lordo	1,61%	1,612%
Rendimento effettivo annuo netto	1,42%	1,193%

fonte "Il Sole 24 ore" del 27/09/2017

<p>GARANZIE</p>	<p>Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Per il prestito obbligazionario è stata richiesta la garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo. In presenza della garanzia da parte del Fondo, i sottoscrittori ed i portatori delle Obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza da parte dell'Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi.</p> <p>Per esercitare il diritto di cui al paragrafo precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi precedenti l'evento di default dell'Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a Euro 103.291,38 indipendentemente dalla loro derivazione da una o più emissioni obbligazionarie garantite.</p> <p>In particolare, il Fondo interviene, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 3, comma 2, dello Statuto dello stesso, anche in caso di applicazione di una delle seguenti fattispecie introdotte dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 (cfr. "sezione Fattori di Rischio"):</p> <ul style="list-style-type: none"> - riduzione o azzeramento del valore nominale dei titoli emessi dalla Banca sottoposta a risoluzione; - annullamento dei titoli emessi dalla Banca sottoposta a risoluzione; - conversione dei titoli emessi dalla Banca sottoposta a risoluzione in azioni o in altre partecipazioni della stessa Banca o di una società che la controlla o di un ente-ponte; - modifica della scadenza dei titoli emessi dalla Banca sottoposta a risoluzione o dell'importo degli interessi maturati in relazione agli stessi o della data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio. <p>Sono esclusi dalla garanzia i titoli detenuti dalle Banche consorziate o da altri soggetti obbligati, e quelli detenuti, direttamente o indirettamente per interposta persona, dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione delle Banche consorziate o di altri soggetti obbligati.</p> <p>L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta diretta da parte del portatore del titolo ovvero ad un mandato espressamente conferito a questo scopo alla Banca depositaria. Si invita comunque l'investitore a visitare il sito internet www.fgo.bcc.it. La Banca comunicherà l'eventuale mancata concessione della garanzia mediante apposito avviso sul proprio sito internet.</p>
<p>CONDIZIONI DI LIQUIDITA' E LIQUIDABILITA'</p>	<p>La Banca si impegna a richiedere l'ammissione a quotazione delle obbligazioni sul Sistema Multilaterale di Negoziazione Hi-MTF segmento "order driven". Si rinvia al "Regolamento Hi-MTF - segmento order driven", a disposizione sul sito internet www.hi-mtf.com per informazioni relative alle modalità di negoziazione dei titoli su tale mercato. I prezzi di acquisto e di vendita delle obbligazioni saranno conoscibili secondo le regole proprie di tale Sistema Multilaterale di Negoziazione. Al fine di sostenere la significatività delle transazioni su tale sistema di negoziazione, la Banca potrà intervenire sullo stesso in qualità di <i>liquidity provider</i> allo scopo di dare esecuzione agli ordini della clientela che non dovessero trovare naturale contropartita sul mercato entro tre giorni lavorativi dalla data di inserimento dell'ordine medesimo da parte del cliente. Con riferimento alle metodologie di pricing applicate dalla Banca si rinvia al Documento di Sintesi della Policy di Pricing adottata dalla Banca, disponibile in formato cartaceo presso la sede e tutte le filiali della stessa, nonché sul sito internet www.bancatema.com.</p> <p>La Banca, pertanto, non assume l'onere di controparte, non impegnandosi al riacquisto di qualunque quantitativo di obbligazioni su iniziativa dell'investitore.</p>
<p>SPESE E COMMISSIONI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE</p>	<p>Non sono applicate spese o commissioni di collocamento in aggiunta al prezzo di emissione del titolo.</p> <p>Si invita comunque l'investitore a prendere visione delle condizioni economiche previste dal contratto quadro sui servizi di investimento.</p>

REGIME FISCALE	<p>Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono o dovessero colpire le presenti Obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro provento ad esse collegato.</p> <p>Per le persone fisiche gli interessi, i premi e gli altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996 n. 239 e successive modifiche e integrazioni. Per effetto di quanto disposto dal D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni, viene attualmente applicata una imposta sostitutiva nella misura del 26,00%.</p> <p>Ricorrendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni. Per effetto di quanto disposto dal D. L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, sulle plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero nel rimborso delle obbligazioni, viene applicata un'imposta sostitutiva nella misura del 26,00%.</p>
TERMINE DI PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE	<p>I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole, e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.</p>
LEGISLAZIONE E FORO COMPETENTE	<p>Tale prospetto è redatto secondo la legge italiana. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente prospetto. Per qualsiasi controversia che potesse sorgere tra l'obbligazionista e la Banca connessa con il prestito, le obbligazioni o il presente prospetto, sarà competente in via esclusiva il foro di Grosseto. Ove il portatore delle obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo), il foro competente sarà il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.</p>

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA

PERIODO DI OFFERTA	<p>Le obbligazioni saranno offerte dal 16/10/2017 al 15/12/2017, salvo proroga o chiusura anticipata del collocamento, per il tramite della Banca e delle sue filiali. La sottoscrizione delle obbligazioni sarà effettuata presso la sede della Banca e le sue filiali. Il prospetto sarà reso disponibile anche attraverso il sito internet www.bancatema.com.</p> <p>L'assegnazione delle obbligazioni emesse avviene in base alla priorità cronologica delle richieste di sottoscrizione salvo chiusura anticipata per il raggiungimento della disponibilità massima dell'ammontare totale. Non sono previsti criteri di riparto. La Banca si riserva, inoltre, la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'Offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste, nel caso di raggiungimento dell'Ammontare totale offerto ed in caso di mutate condizioni di mercato.</p> <p>In caso di esercizio della facoltà di proroga e/o di chiusura anticipata da parte della Banca viene data comunicazione, mediante apposito avviso disponibile presso la sede e tutte le filiali della Banca, nonché sul sito internet www.bancatema.com</p>
AMMONTARE TOTALE, NUMERO TITOLI E TAGLIO MINIMO	<p>L'ammontare totale delle obbligazioni è di nominali Euro 4.000.000 (quattromilioni), e viene emesso al prezzo di 100. La banca ha facoltà durante il periodo di offerta di aumentare l'ammontare totale delle obbligazioni dandone comunicazione tramite avviso disponibile presso la sede della banca e tutte le filiali, nonché sul sito internet www.bancatema.com. Le obbligazioni sono rappresentate da un totale massimo di 4.000 titoli al portatore aventi taglio minimo pari ad euro 1.000, con eventuali multipli incrementali di euro 1.000. Le obbligazioni saranno emesse in tagli non frazionabili.</p> <p>L'importo massimo sottoscrivibile non può essere superiore all'Ammontare Totale previsto per l'emissione.</p>
DATA DI REGOLAMENTO	<p>Il pagamento del controvalore relativo all'importo sottoscritto dall'investitore sarà effettuato il giorno di sottoscrizione mediante addebito del rapporto collegato al</p>

	<p>dossier titoli amministrato. Le obbligazioni costituiscono titoli al portatore e sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato e integrato, e del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB con provvedimento del 22 febbraio 2008 e sue successive modifiche e integrazioni. I portatori del prestito non potranno chiedere la consegna materiale delle obbligazioni rappresentative della stessa.</p>
<p>FATTORI DI RISCHIO</p>	<p>La Banca invita gli investitori a prendere attenta visione del presente prospetto, al fine di comprendere i fattori di rischio connessi alla sottoscrizione della obbligazione. Per ulteriori approfondimenti relativi ai rischi di seguito indicati, si rinvia al documento “Pillar 3 – informativa al pubblico” dell’anno 2016 della Banca Terre Etrusche e di Maremma disponibile sul sito www.bancatema.com e alla “Parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura” della “Nota Integrativa” al bilancio d’esercizio 2016 disponibile sul sito www.bancatema.com.</p> <p><u>RISCHIO DI CREDITO</u></p> <p>L’investitore che sottoscrive le obbligazioni diviene finanziatore della Banca e titolare di un credito nei confronti della stessa per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. L’investitore è dunque esposto al rischio che la Banca divenga insolvente o non sia comunque in grado di adempiere a tali obblighi per il pagamento. Alla Banca e alle obbligazioni non è attribuito alcun livello di “rating”. Va tuttavia tenuto in debito conto che l’assenza di rating non è di per sé indicativa della solvibilità della Banca e conseguentemente della rischiosità delle obbligazioni stesse.</p> <p><u>RISCHIO DI LIQUIDITÀ</u></p> <p>È il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente le obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione del titolo. Non è prevista la quotazione delle obbligazioni presso alcun mercato regolamentato né la Banca agirà in qualità di internalizzatore sistematico per le proprie emissioni. La Banca non assume l’onere di controparte, non impegnandosi al riacquisto di qualunque quantitativo di obbligazioni su iniziativa dell’investitore.</p> <p>La Banca tuttavia si impegna a richiedere l’ammissione a negoziazione sul Sistema Multilaterale di Negoziazione Hi-MTF segmento “order driven”. Al fine di sostenere la significatività delle transazioni su tale sistema di negoziazione, la Banca potrà intervenire sullo stesso in qualità di <i>liquidity provider</i> allo scopo di dare esecuzione agli ordini della clientela che non dovessero trovare naturale contropartita sul mercato entro tre giorni lavorativi dalla data di inserimento dell’ordine medesimo da parte del cliente.</p> <p>Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto riportato nella precedente sezione “Condizioni di liquidità e liquidabilità”.</p> <p><u>RISCHIO DI MERCATO</u></p> <p>Il valore di mercato delle obbligazioni potrebbe diminuire durante la vita delle medesime a causa dell’andamento dei tassi di mercato.</p> <p>In generale, a fronte di un aumento dei tassi d’interesse, ci si aspetta la riduzione del prezzo di mercato dei titoli a tasso fisso. Per le obbligazioni a tasso fisso/ zero coupon, l’impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle obbligazioni è tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua del titolo.</p> <p>Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le obbligazioni prima della scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al Prezzo di Offerta delle medesime. Il rimborso integrale del</p>

capitale a scadenza, permette all'investitore di poter rientrare in possesso del proprio capitale e ciò indipendentemente dall'andamento dei tassi di mercato.

RISCHIO DI BAIL-IN

La BRRD - *Bank Recovery and Resolution Directive*, recepita in Italia con i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, ha introdotto in tutti i Paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento, limitando la possibilità di interventi pubblici da parte dello Stato e prevedendo taluni strumenti da adottare per la risoluzione di un ente in dissesto o a rischio di dissesto ("Poteri di Risoluzione"). Tra i Poteri di Risoluzione è previsto il c.d. "bail-in" che consente alle autorità competenti ("Autorità di Risoluzione"), al ricorrere delle condizioni per la risoluzione, di disporre coattivamente l'annullamento, la svalutazione di alcuni esposizioni e/o la loro conversione in azioni o altri titoli o obbligazioni del debitore o di altro soggetto, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca, nonché mantenere la fiducia del mercato. Il *bail-in* si applica seguendo la gerarchia di seguito indicata: (i) strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (*Common equity Tier 1*); (ii) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (*AT1 instruments*); (iii) Strumenti di capitale di classe 2 (*T2 instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate; (iv) debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; (v) restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*). Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarda prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000.

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a 100.000 Euro (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art.1 del citato D.Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015. Lo strumento del "bail-in" può essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri Poteri di Risoluzione previsti dalla normativa di recepimento: (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo; (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività. Resta fermo quanto già evidenziato in merito alle garanzie prestate dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti (cfr. sezione "Garanzie")]

RISCHIO CONNESSO ALLA RIFORMA BCC

La Banca d'Italia il 03/11/2016, mediante il 19° aggiornamento alla propria circolare 285 del 17/12/2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche", ha provveduto ad emanare le norme di attuazione della legge di riforma del Credito Cooperativo (Legge 49/2016), che disciplinano – tra l'altro - il contenuto minimo del contratto di coesione (tramite il quale le banche di credito cooperativo aderiscono al Gruppo Bancario Cooperativo e accettano di essere sottoposte all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo e ai poteri e controlli della stessa) e le caratteristiche della garanzia.

Da tale data (3/11/2016) ha avuto inizio il periodo transitorio (al massimo 18 mesi) previsto dalla riforma per la presentazione alla Banca d'Italia delle iniziative di costituzione dei nuovi gruppi bancari cooperativi. Sussiste il rischio che in futuro, come conseguenza dell'adesione – obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'attività bancaria in forma di Banca di Credito Cooperativo – della Banca ad un gruppo bancario cooperativo, di cui non si può prevedere la composizione quantitativa e qualitativa, e in caso di situazione di eccedenza delle risorse patrimoniali dell'emittente (c.d. *free capital*) rispetto ai requisiti obbligatori a livello individuale, l'attuazione del previsto meccanismo di garanzia comporti l'obbligo per la Banca di impegnare proprie risorse patrimoniali:

- per rispondere di obbligazioni verso terzi assunte da altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo;
- per fornire sostegno finanziario necessario ad assicurare solvibilità e liquidità di altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo.

	<p>Pertanto, se da un lato la Banca potrà beneficiare del meccanismo di garanzia derivante dall'appartenenza a un gruppo bancario cooperativo, dall'altro si evidenzia che l'investimento in obbligazioni della Banca, potrà comportare per l'investitore l'esposizione, oltre che al rischio di impresa proprio della Banca, anche al rischio di impresa proprio di altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo (entro il limite delle risorse patrimoniali della Banca eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale, c.d. <i>free capital</i>).</p> <p>In particolare, sulla base dei dati al 31.12.2016 il free capital della Banca Terre Etrusche e di Maremma ammontava ad euro 18.580.703 (requisito vincolante 12,38%).</p>
--	---

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

<p>La Banca mette a disposizione del pubblico il presente Prospetto consegnandolo al sottoscrittore che ne faccia richiesta ed è altresì consultabile sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bancatema.com dove sono disponibili e consultabili anche i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Statuto vigente; ▪ Bilancio esercizio 2016 Banca Terre Etrusche e di Maremma contenente la relazione della società di revisione; ▪ Bilancio esercizio 2015 Banca di Saturnia e Costa d'Argento contenente la relazione della società di revisione; ▪ Bilancio esercizio 2015 Banca della Maremma – Credito Cooperativo di Grosseto contenente la relazione della società di revisione; ▪ Bilancio esercizio 2015 Credito Cooperativo di Pitigliano; ▪ Sintesi del documento “Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini”; ▪ Sintesi del documento di “Policy di valutazione e pricing delle obbligazioni emesse dalla Banca”. <p>La Banca provvederà, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Regolamento Consob n. 11971/99, a pubblicare sul proprio sito internet le informazioni relative ai risultati dell'offerta del presente prestito entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dell'offerta.</p>

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

<p>PERSONE RESPONSABILI</p>	<p>La Banca Terre Etrusche e di Maremma Credito Cooperativo Società Cooperativa, con sede legale in Orbetello - Albinia, Via Maremmana nr 35, rappresentata legalmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Valter Vincio, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto sociale, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente prospetto.</p> <p>La Banca, in persona del suo legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Valter Vincio dichiara di aver adottato tutta la ragionevole diligenza richiesta ai fini della redazione del presente prospetto e attesta che le informazioni ivi contenute sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.</p> <p style="text-align: center;">TERRE ETRUSCHE E DI MAREMMA Credito Cooperativo – Società Cooperativa Il Presidente</p> <p style="text-align: center;"></p>
------------------------------------	---